

Quesito n. 222, COA di Trani**Parere 10 ottobre 2025**

Il COA di Trani chiede di sapere se, alla luce della legge n. 49/2023, della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (e, in particolare, della sentenza del 25 gennaio 2024, in c. C-438/22, in tema di inderogabilità dei minimi tariffari) e dell'articolo 25-bis del Codice deontologico, una libera pattuizione del compenso inferiore alla soglia minima del parametro possa essere considerata "equa" e non sanzionabile.

La risposta è resa nei termini seguenti.

La legge n. 49/2023 – recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali – ha un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività "svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro" (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese "in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", precisando che la legge, invece, non si applica "alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione" (art. 2, comma 3). Pertanto, al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla predetta legge, che è legge speciale e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall'articolo 13 della legge n. 247/12.

La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri "indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni", precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nessun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso.

Anche la disposizione da ultimo introdotta nel Codice deontologico – all'articolo 25-bis – fa riferimento unicamente alle violazioni della legislazione in materia di equo compenso e, dunque, la sua applicazione non si estende ad ambiti di esercizio della professione diversi da quelli a cui si applica la legge n. 49/2023.

Quesito n. 226, COA di Pavia**Parere 10 ottobre 2025**

Il COA di Pavia chiede di sapere se i Patronati possano considerarsi tra i soggetti destinatari delle prescrizioni della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso e se, in caso di risposta negativa, possano considerarsi conformi ai principi di dignità della professione e di proporzionalità dei compensi convenzioni stipulate dall'avvocato nelle

quali quest'ultimo si impegni ad applicare compensi in misura inferiore di 4 o 5 volte inferiori alla soglia minima del parametro.

La risposta è resa nei termini seguenti.

La legge n. 49/2023 – recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali – ha un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività “svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro” (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese “in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, precisando che la legge, invece, non si applica “alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione” (art. 2, comma 3). L'ambito soggettivo non comprende pertanto, come evidente, i Patronati, che sono “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità” (art. 1, legge n. 152/2001).

Al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla legge n. 49/2023 – che è legge speciale – e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall'articolo 13 della legge n. 247/12.

La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri “indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni”, precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nessun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso.

Quesito n. 223, COA di Santa Maria Capua Vetere

Parere 10 ottobre 2025

Il COA di Santa Maria Capua Vetere chiede di sapere se sia compatibile con l'esercizio della professione l'apertura di una “sede centro raccolta CAF/ Patronato con delega di Rappresentante di Sindacato”.

Premesso che dal quesito non si evince né a cosa corrisponda l'apertura di una sede di Patronato, né in cosa consista la delega di Rappresentante di Sindacato né, infine, a quale titolo l'avvocato sarebbe coinvolto, si precisa quanto segue.

I Patronati possono essere istituiti unicamente dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge n. 152/2001 tra i quali non figura l'avvocato. L'avvocato può, evidentemente, fornire la propria opera al patronato stesso, ma unicamente sulla base di un mandato professionale e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e dei canoni deontologici.

Quesito n. 227, COA di Reggio Emilia**Parere 10 ottobre 2025**

Il COA di Reggio Emilia chiede di sapere se il praticante assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo possa far valere – ai fini del computo delle udienze necessarie per la validazione del semestre di tirocinio – le udienze cui abbia assistito in qualità di addetto all'ufficio e se possa certificare a sé stesso la partecipazione a tali udienze.

La risposta è resa nei termini seguenti.

Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ufficio del processo è compatibile con la prosecuzione del tirocinio forense, come specificato dal CNF con il parere reso in data 29 aprile 2022, inviato ai COA con lettera circolare del 10 maggio 2022 (https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/-/asset_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022-).

Il tirocinio, tuttavia, deve proseguire nelle forme ordinarie e, in particolare, avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12 a mente del quale “Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”.

Come si evince dall'articolo 3, comma 1 del d.m. n. 70/2016, in particolare, il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione diretta del *dominus*. Tale requisito riguarda, evidentemente, anche l'assistenza ad almeno venti udienze per semestre, di cui all'articolo 8, comma 4 del medesimo regolamento.

Da ciò consegue che le udienze cui il praticante abbia assistito nella diversa qualità di addetto all'ufficio per il processo non possano essere considerate vevoli ai fini della validazione del semestre.

Quesito n. 229, COA di Venezia**Parere 10 ottobre 2025**

Il COA di Venezia chiede di sapere se, in sede di comunicazione all'iscritto dell'esposto nei suoi confronti, con contestuale invito a presentare controdeduzioni entro venti giorni, sia tenuto a trasmettere all'iscritto anche la relativa documentazione e, in caso contrario, come debbano essere gestite eventuali richieste di accesso agli atti prima della trasmissione degli atti al CDD.

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'attività posta in capo al COA dall'articolo 50 della legge n. 247/2012 e dall'articolo 11, comma 1 del regolamento CNF n. 2/2014 si limita a un obbligo di mera trasmissione degli atti al CDD, cui la norma unisce un adempimento funzionale ad anticipare l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato.

Come chiarito dal CNF fin dal parere n. 80/2015 “al C.O.A. è precluso il potere di influenzare l'evoluzione del procedimento sia sotto il profilo temporale (il che accadrebbe

ove si consentisse al C.O.A. stesso di attendere la risposta dell'incolpato e di trattenere a sé il fascicolo il periodo di tempo ritenuto necessario anche oltre il termine di 20 giorni) sia nel merito (anche la valutazione della manifesta infondatezza è rimessa al "plenum" del C.D.D.).

Nel nuovo ordinamento "il C.O.A. deve darne notizia all'iscritto" e (il verbo "deve" regge il periodo successivo) "quindi trasmettere immediatamente gli atti al C.D.D. che è componente in via esclusiva": ciò comporta che in nessun momento, e per nessun tipo di provvedimento, il C.O.A., essendo privo di potere discrezionale, possa influire sullo svolgimento della procedura disciplinare."

Pertanto, l'invio degli atti al CDD deve avvenire immediatamente e contestualmente alla comunicazione all'iscritto dell'esposto a suo carico.

D'altra parte, la circostanza che sia posto in capo al COA l'obbligo di invitare l'interessato a controdedurre entro venti giorni (evidentemente, dinanzi al CDD) ha la finalità di anticipare dell'esercizio della difesa da parte dell'interessato. Da ciò discende che lo stesso debba essere messo nella condizione di presentare le proprie controdeduzioni nel termine individuato dalla norma: pertanto, se ne deduce che il COA debba trasmettere all'interessato – contestualmente alla comunicazione e all'invito – anche la documentazione rilevante.

Ciò vale a escludere in radice qualunque rilevanza dell'esercizio del diritto di accesso, nella breve fase procedimentale che interessa il COA. Si precisa, ad ogni buon conto, che – considerato che è la legge stessa a precisare che il CDD è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 legge n. 247/12) – ogni ulteriore competenza relativa all'esercizio del diritto di accesso non potrà che concentrarsi in capo al CDD al quale, peraltro, gli atti vengono tempestivamente e immediatamente trasmessi dal COA.

Quesito n. 230, COA di Lecco

Parere 10 ottobre 2025

Il COA di Lecco chiede di sapere quale sia il numero di crediti formativi da conseguire per l'anno 2025 e come gli stessi debbano essere ripartiti tra materie ordinarie e materie obbligatorie.

Sul punto, rileva la formulazione della delibera adottata dal CNF in data 13 dicembre 2024, a mente della quale: "nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie".

Quesito n. 231, COA di Perugia**Parere 10 ottobre 2025**

Il COA di Perugia chiede di sapere se possa essere annoverata – tra le attività formative – la frequenza dei corsi finalizzati alla preparazione di esami universitari in materie attinenti a quella giuridica (ad es. criminologia).

Le attività di aggiornamento e formazione che possono essere considerate valevoli ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo sono specificate dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento n. 6/2014: tra di esse non figura la frequenza di corsi universitari finalizzati al superamento di esami di profitto, a meno che non si tratti di esami in corsi di master in primo e secondo livello (art. 3, comma 4, lett. b) del Regolamento) o di attività comunque accreditate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del medesimo Regolamento.

Quesito n. 233, COA di Roma**Parere 10 ottobre 2025**

Il COA di Roma chiede di sapere se possa essere iscritto nell'elenco speciale dei docenti universitari di cui all'articolo 19, comma 2 della legge n. 247/12 il titolare di contratto di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/10, posizione in relazione alla quale è espressamente precluso l'accesso ai ruoli universitari.

L'elenco di cui all'articolo 19, comma 2 della legge n. 247/12 si riferisce unicamente ai docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, ponendo una specifica eccezione – nel loro caso – alle norme in materia di incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

L'esercizio dell'opzione tra regime di tempo pieno e regime di tempo definito riguarda unicamente professori e ricercatori di ruolo (art. 11 del d.P.R. n. 382/1980). Da ciò consegue che l'immissione nel ruolo delle università, con opzione per il regime di tempo pieno, siano condizioni imprescindibili per l'operatività della deroga al regime delle incompatibilità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12. La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.

Quesito n. 234, COA di Genova**Parere 10 ottobre 2025**

Il COA di Genova chiede di sapere come possa l'avvocato che abbia ottenuto il titolo di specialista in diritto dei trasporti e della navigazione mantenere il titolo di specialista ove non siano disponibili corsi di formazione in tale materia.

La risposta al quesito risulta con chiarezza dal tenore dell'articolo 11 del Regolamento di cui al d.m. n. 144/2015, a mente del quale – in via alternativa rispetto a quanto previsto dall'articolo 10 del medesimo regolamento – il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo

assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nel settore di specializzazione, alle condizioni e con le modalità previste dalla medesima disposizione.

**Quesito n. 235, Comitato Nazionale di Rappresentanza e Tutela Operatori Sanità
Parere 10 ottobre 2025**

Il Comitato Nazionale di Rappresentanza e Tutela Operatori Sanità formula quesito relativo alla posizione di una dipendente della ASL Abruzzo 1 in relazione all'incompatibilità di cui all'articolo 23 della legge professionale forense.

Il quesito è inammissibile, in quanto proveniente da soggetto non legittimato e recante il nominativo del soggetto interessato (cfr. Comunicazione ai COA sulla formulazione dei quesiti del 22 maggio e del 11 ottobre 2023).